

Legge regionale 20/05/2025, n. 11 - Abruzzo

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 maggio 2025, n. 20.

Epigrafe

Legge regionale 20 maggio 2025 n. 11 - Abruzzo^[1]

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 maggio 2025, n. 20.

Preambolo

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 22/2 del 6.5.2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Regione Abruzzo sostiene e promuove forme e strumenti di partecipazione utili allo sviluppo di una cultura della cittadinanza attiva in armonia con le normative europee e nazionali vigenti in cui i giovani sono protagonisti.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.
3. La Regione favorisce, altresì, la partecipazione attiva delle giovani generazioni ai processi decisionali locali e regionali.

Art. 2 Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta dei giovani d'Abruzzo, di seguito Consulta, quale strumento di conoscenza ed osservatorio delle realtà giovanili e per favorire il raccordo tra i

giovani e la Regione.

2. La Consulta ha sede a L'Aquila presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Consulta si avvale delle dotazioni informatiche, dei mezzi e del personale messi a disposizione dal Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 3 Funzioni della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Consulta:

- a) collabora con i forum, le consulte territoriali e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuoverne la cooperazione;
- b) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile;
- c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
- d) promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sui temi attinenti alla condizione giovanile, coinvolgendo gli operatori del settore;
- e) propone al Consiglio regionale e alla Giunta regionale progetti ed iniziative volti a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile.

2. La Consulta contribuisce, attraverso l'elaborazione di pareri al Consiglio regionale, autonomamente o su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, e alla Giunta regionale, su richiesta dell'Assessore alle politiche Sociali, alla produzione degli atti regionali di programmazione e di pianificazione e delle proposte di leggi regionali che incidono sulla condizione sociale dei giovani, con particolare riferimento a:

- a) politiche giovanili;
- b) formazione, inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni e "Start up";
- c) cultura;
- d) sociale;
- e) sport;
- f) turismo e promozione del territorio.

3. La Consulta si adopera per la valorizzazione delle pari opportunità attraverso lo sviluppo di pratiche che consentano la partecipazione attiva dei giovani, anche istituzionale, alle decisioni ed ai dibattiti che li riguardano all'interno di strutture rappresentative.

Art. 4 Composizione e durata della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Consulta è composta da quarantuno membri, di cui:

- a) trentacinque eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un terzo, di cui quattro designati dalla Giunta regionale, scelti dall'Elenco di cui all'articolo 8, formato da cittadini di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Regione Abruzzo e aventi titoli e/o esperienza in campo giuridico, sociale e/o nei settori di attinenza della presente legge;
- b) sei componenti di diritto quali i quattro Presidenti, o loro delegati, dei Consigli degli studenti delle Università degli Studi di L'Aquila, di Chieti-Pescara, di Teramo e del Gran Sasso Science Institute, nonché il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta regionale degli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

2. Il requisito dell'età è richiesto ai fini della nomina nonché della conferma tacita ai sensi del comma 5.
3. La nomina dei componenti della Consulta avviene nel rispetto del principio di pari rappresentanza di genere. A tal fine, nella composizione della Consulta, un terzo dei componenti deve essere assegnato ad uno dei generi e comunque sino ad esaurimento dei candidati di genere ricompresi nell'Elenco di cui all'articolo 8, ove necessario anche mediante sorteggio secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con apposito disciplinare.
4. La nomina dei componenti della Consulta può essere delegata al Presidente del Consiglio regionale all'esito di decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo.
5. La Consulta ha durata pari a quella della Legislatura regionale e decade con l'insediamento della nuova Consulta, che deve essere ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Se il Consiglio regionale non provvede in tali termini, la Consulta si intende tacitamente confermata.
6. I componenti nominati per due mandati consecutivi non sono rieleggibili.
7. La designazione da parte della Giunta regionale e l'elezione da parte del Consiglio regionale avvengono tenendo conto della valutazione comparativa del merito dei candidati, effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), sulla base dei seguenti criteri:
 - a) percorso formativo e qualifiche pertinenti alle funzioni della Consulta;
 - b) esperienze professionali, di volontariato, associative o civiche significative nei settori di competenza della Consulta, come specificati all'articolo 3, comma 2;
 - c) competenze specifiche dimostrabili (es. gestione progetti, comunicazione, competenze digitali, analisi dati, conoscenza lingue straniere) utili ai lavori della Consulta e delle sue Commissioni;
 - d) eventuali pubblicazioni, ricerche, riconoscimenti o partecipazione a progetti rilevanti in ambiti attinenti alle politiche giovanili o alle aree tematiche della Consulta.
8. I membri della Consulta svolgono il proprio incarico a titolo gratuito. Per la partecipazione alle sedute della Consulta, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 5 Funzionamento della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Ai fini della validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La Consulta delibera validamente a maggioranza dei presenti.
2. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e presieduta dal componente più anziano, la Consulta procede all'elezione a maggioranza dei due terzi dei presenti del Presidente della Consulta e, con votazioni separate, all'elezione del Vice Presidente e del Segretario.
3. Con regolamento interno sono disciplinate:
 - a) le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute;
 - b) la composizione delle Commissioni di cui all'articolo 6 e l'organizzazione dei lavori delle stesse.

Art. 6 Organi della Consulta.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca con cadenza almeno bimestrale o su richiesta scritta di almeno 12 componenti e ne presiede i lavori.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.
3. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute e li invia al Presidente della Commissione consiliare competente e all'Assessore regionale con delega alle Politiche sociali;
 - b) assiste il Presidente durante le sedute della Consulta.
4. All'interno della Consulta sono istituite quattro Commissioni che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:
 - a) Commissione I: Formazione, Politiche giovanili;
 - b) Commissione II: Inserimento nel mondo del lavoro e "Start up Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale";
 - c) Commissione III: Sociale e Sport;
 - d) Commissione IV: Cultura, Turismo e Promozione del territorio.

Art. 7 Struttura tecnica di supporto.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La struttura del Consiglio regionale a supporto dell'organo competente per la nomina dei componenti della Consulta (di seguito Struttura competente):
 - a) adotta l'avviso di cui all'articolo 8 ai fini della nomina;
 - b) raccoglie le proposte di candidatura di cui all'articolo 8;
 - c) verifica la completezza della documentazione prevista dall'articolo 9;
 - d) provvede alla costituzione e tenuta dell'Elenco di cui all'articolo 8;
 - e) effettua il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;
 - f) effettua la valutazione comparativa del merito dei candidati iscritti nell'Elenco, sulla base dei criteri definiti all'articolo 4, comma 7, e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 9. La Struttura redige un rapporto motivato sull'esito della valutazione per ciascun candidato e lo trasmette alla Giunta regionale e al Consiglio regionale prima delle procedure di designazione ed elezione.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può definire con proprio atto le modalità operative per lo svolgimento della valutazione comparativa di cui alla lettera f) del comma 1.

Art. 8 Istituzione dell'Elenco regionale dei giovani.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Elenco regionale dei giovani (di seguito Elenco). Alla costituzione e tenuta dell'Elenco provvede la struttura competente di cui all'articolo 7.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, contestualmente all'avvio della procedura di nomina dei componenti della Consulta e comunque entro novanta giorni antecedenti alla scadenza della Legislatura, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale apposito avviso nel quale sono indicati:
 - a) l'organismo cui la nomina si riferisce;
 - b) la fonte normativa dell'incarico;
 - c) la data entro cui la nomina deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
 - d) i requisiti richiesti per l'incarico;
 - e) le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

- f) la gratuità dell'incarico;
- g) il modello di candidatura da utilizzare;
- h) la documentazione richiesta a corredo della candidatura;
- i) il termine perentorio entro cui deve essere presentata la candidatura.

3. I giovani che intendono proporre la propria candidatura per l'iscrizione nell'Elenco trasmettono, entro i termini previsti dall'Avviso, alla Struttura competente, il modello di domanda allegato all'avviso, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 9.

4. La Struttura competente procede all'istruttoria sulle candidature pervenute ai sensi del comma 3 ed all'iscrizione nell'Elenco dei candidati aventi i requisiti previsti dall'Avviso.

Art. 9 Documentazione a corredo della candidatura.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. A corredo della candidatura presentata per la nomina a componente della Consulta è allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione dell'assenza delle cause di esclusione;
- b) attestazione dell'assenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interessi;
- c) curriculum vitae redatto secondo il modello Europass;
- d) documentazione comprovante iscrizione e partecipazione ad una delle seguenti tipologie associative:
 - 1) associazioni sportive;
 - 2) associazioni culturali;
 - 3) associazioni di movimenti giovanili dei partiti politici;
 - 4) associazioni di giovani imprenditori;
 - 5) associazioni di giovani professionisti;
 - 6) associazioni di promozione del territorio e turistiche;
 - 7) associazioni sociali e/o di volontariato;
 - 8) associazioni studentesche ed universitarie.

2. Le attestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Le candidature che pervengono oltre il termine fissato nell'avviso o che siano incomplete perché prive in tutto o in parte della documentazione di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.

4. La struttura competente trasmette all'Organo competente per la nomina l'Elenco di cui all'articolo 8, evidenziando le eventuali cause di incompatibilità, conflitto d'interessi dei candidati, tipologia di partecipazione associativa di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 10 Cause di esclusione.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 8 coloro che:

- a) si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di insindacabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

b) si trovano in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni, oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni, o per uno dei delitti di cui al Titolo IX (Disposizioni penali) del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

d) sono stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall' articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Le disposizioni del comma 1 riguardano anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all' articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e comporta la decadenza dell'interessato dall'incarico.

Art. 11 Cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La nomina di componente della Consulta è incompatibile con le seguenti cariche e funzioni:

a) membri del Parlamento nazionale ed europeo;

b) consiglieri e assessori della Regione Abruzzo;

c) avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni abruzzesi;

f) membri del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 71 dello Statuto;

g) presidente e componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo;

h) coloro che ricoprono incarichi in qualità di componenti degli organi indipendenti e di garanzia monocratici o collegiali della Regione;

i) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), l) e m) della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale).

2. Non possono essere nominati a componente della Consulta coloro che si trovano in condizione di conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente che ha effettuato la nomina.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la nomina è inefficace se il soggetto scelto, al momento dell'accettazione della nomina, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità o non abbia posto fine al conflitto d'interesse presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

Art. 12 Sospensione dall'incarico.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), sono sospesi di diritto dall'incarico conferito a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. L'Organo che ha provveduto alla nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione e ad effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 15, comma 1, per la durata della sospensione stessa.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, nel caso di interdizione temporanea di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) per la durata dell'interdizione.

Art. 13 Decadenza.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. L'Organo che ha effettuato la nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, procede alla cancellazione dall'Elenco ed alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico conferito con provvedimento motivato.
2. L'Organo che ha effettuato la nomina, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o di conflitto. Se tale situazione non è rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dall'incarico conferito con provvedimento motivato.
3. L'Organo competente, dichiara, altresì, la decadenza dall'incarico conferito nel caso in cui accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nel procedimento di nomina.
4. I provvedimenti di decadenza sono adottati previo contraddittorio con l'interessato.

Art. 14 Sostituzione.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, l'Organo competente provvede alla sostituzione, nominando il nuovo componente attingendo dalle candidature presenti nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 8.
2. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'Organo di cui è chiamato a far parte.

Art. 15 Forum tematico dei giovani.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento degli interessati, nonché di garantire il pluralismo di idee e la massima trasparenza, la Giunta regionale, su richiesta della Consulta, istituisce per tematiche specifiche, di particolare rilevanza per i giovani, il "Forum tematico dei giovani" e lo gestisce secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di partecipazione al forum attraverso la disposizione di una piattaforma sul proprio sito internet su cui poter inserire le proposte mediante apposita modulistica o procedura.
3. Possono accedere su base volontaria ai "Forum tematici":
 - a) presidenti delle Consulte dei giovani dei Comuni Abruzzesi;

- b) presidenti delle Consulte provinciali dei giovani della regione Abruzzo;
- c) rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della regione Abruzzo;
- d) rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della regione Abruzzo;
- e) membri delle Consulte provinciali degli studenti della regione Abruzzo;
- f) membri dei Consigli studenteschi delle Università con sede nella regione Abruzzo;
- g) membri dei Consigli di Istituto delle Scuole secondarie di secondo grado della regione Abruzzo;
- h) rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;
- i) membri degli Oratori;
- j) membri di associazioni giovanili;
- k) membri di associazioni studentesche universitarie;
- l) membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- m) membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- n) membri in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati dall'ANCI Abruzzo;
- o) membri in rappresentanza dei Comuni;
- p) membri dei giovani professionisti;
- q) membri dei giovani lavoratori;
- r) membri di associazioni culturali con sede nel territorio della regione Abruzzo;
- s) membri di organizzazioni sindacali;
- t) membri di ordini professionali e non;
- u) membri di associazioni operanti nei settori attinenti alle tematiche oggetto del Forum.

4. In armonia con il vigente testo sono ammessi ai "Forum tematici" esclusivamente cittadini residenti in regione Abruzzo di un'età compresa tra i 16 e i 35 anni ed in rappresentanza di un'unica organizzazione con sede legale ricadente in un Comune abruzzese.

Art. 16 Monitoraggio.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La Consulta dei giovani d'Abruzzo rende conto annualmente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Consulta, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta al Comitato per la Legislazione una relazione contenente informazioni:
 - a) sulle collaborazioni con i Forum, le Consulte territoriali e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
 - b) su progetti, ricerche e incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile realizzati;
 - c) sulle forme di raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni;
 - d) su dibattiti e confronti pubblici sui temi attinenti alla condizione giovanile realizzati;
 - e) sulle proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su progetti ed iniziative volti a prevenire e recuperare i fenomeni di disagio giovanile.
3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito del Consiglio regionale.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni per la redazione della relazione di cui al comma 2.

Art. 17 Registro regionale delle Consulte comunali dei giovani.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Dipartimento regionale di competenza, il Registro delle Consulte comunali dei giovani.

Art. 18 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Avviso per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 8 è pubblicato sul BURAT entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Il Consiglio regionale procede all'elezione della Consulta entro novanta giorni dall'istituzione dell'Elenco regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

3. La Consulta approva a maggioranza dei due terzi dei presenti il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

4. La Consulta eletta in sede di prima applicazione della presente legge ha durata pari a quella della Legislatura e decade con l'insediamento della nuova Consulta.

Art. 19 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati annualmente in euro 5.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Spese per la Consulta dei giovani d'Abruzzo" istituito nello stato di previsione della Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, alla Missione 04, Programma 06, Titolo 1.

2. Ai fini della copertura della spesa per il triennio 2025-2027, pari ad euro 5.000,00 per ciascun anno, al bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale, è apportata, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, la seguente variazione per competenza e cassa per l'anno 2025 e per la sola competenza per gli anni 2026 e 2027, di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per la Consulta dei giovani d'Abruzzo" per euro 5.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 1102/2 per euro 5.000,00.

3. Per le annualità successive al 2027, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

Art. 20 Norma abrogativa.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. Il Capo I (Disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzioni della consulta regionale dei giovani) della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77 (L.R. n. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione) è abrogato.

Art. 21 Entrata in vigore.

In vigore dal 22 maggio 2025

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/2 del 6.5.2025, ha approvato la presente

legge.